

le intenzioni della multinazionale sono quelle di attuare al più presto la ristrutturazione dell'azienda stessa cioè far diventare lo stabilimento di Persiceto il nuovo centro direzionale del gruppo e pertanto detta unificazione comporterà eccedenza di personale, cioè 62 esuberi: nello specifico di 20 lavoratori dipendenti ad Imola, 24 ad Ozzano e 18 a Persiceto —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;

se non ritenga necessario aprire un tavolo di trattative tra la direzione dell'Azienda Haworth, i sindacati e gli enti locali interessati per tutelare il posto di lavoro di quei dipendenti considerati impropriamente in esubero. (4-06242)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

ROSSIELLO, NICOLA ROSSI e RAVA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 23 marzo 2003, si è celebrata la seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Oncologica;

quest'anno, la giornata è stata dedicata al tema «Prevenzione oncologica e alimentazione» ed è stata patrocinata dal ministero della salute, dal ministero delle politiche agricole e forestali e dal consorzio di garanzia dell'Olio extravergine di oliva di Qualità, «uno dei prodotti principe della dieta mediterranea con proprietà salutistiche e antitumorali»;

tale iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi il 14 marzo 2003, con il Presidente del Consiglio i ministri delle risorse agricole e forestali e della salute, il presidente della Lega per la lotta contro i tumori;

tale iniziativa è supportata con una massiccia campagna pubblicitaria che ha visto impegnati i principali mezzi di comunicazione nazionali (affissioni, quotidiani, settimanali, radio, tv);

durante la conferenza stampa il ministro delle risorse agricole e forestali ha parlato di «contributo» del Ministero a favore dell'iniziativa;

tutto il materiale pubblicitario, compresa la cartella stampa distribuita a Palazzo Chigi il 14 marzo 2003, reca ben visibile la sigla di un'azienda privata di pubblicità —:

a quanto ammonti l'eventuale contributo dei ministeri delle risorse agricole e forestali e della salute per tale iniziativa;

se tale manifestazione goda di finanziamento pubblico, da quali capitoli di spesa siano stati attinti i fondi, a chi siano stati attribuiti e con quale modalità;

se sia stata bandita una gara di evidenza pubblica per la progettazione e la realizzazione della campagna pubblicitaria;

se siano state rispettate le normative italiane e comunitarie in materia di concessione di contributi economici dello Stato e, eventualmente, dell'Unione europea. (5-01963)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

FISTAROL. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la materia dei danni da trasfusioni e da somministrazione di emoderivati è stata disciplinata, com'è noto, dalla legge 210 del 1992 e dalle successive integrazioni e modificazioni;

con la normativa emanata, l'indennizzo riconosciuto agli aventi diritto è stato ricondotto all'applicazione della Ta-

bella B allegata alla Legge 29 aprile 1976, n. 117, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, un sistema tabellare integrabile, annualmente, in misura pari all'indice programmato di inflazione e non al tasso reale, con una perdita di capacità di acquisto, che impoverisce, di anno in anno, pensioni e indennizzi in ogni campo;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 423/00, nel trattare due questioni di incostituzionalità della legge 210 sollevate dal Tribunale di Firenze, ha invitato il Legislatore a considerare l'opportunità di rivedere l'istituto dell'indennizzo e, in tempi recenti, la stessa Corte con sentenza n. 38 del 25 febbraio 2002 è tornata a rivolgere una formale sollecitazione « affinché si addivenga a una nuova disciplina, specificamente determinata in relazione alle esigenze di formazione proprie della delicata materia »;

infatti, in quest'ultima sentenza la Corte ha avuto modo di rimarcare che la questione sulla quale è stata chiamata ad esprimersi: « nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare "equa" rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), deve tener conto di tutte le componenti del danno stesso (sentenza n. 307 del 1990) l'articolo 2, comma 1 della legge 210 del 1992, in particolare, si limita infatti a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, a quanto previsto da una tabella un caso distante da quello qui in discussione, cioè al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle forze armate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da causa di servizio, il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata nella sentenza n. 423 del 2000 di questa Corte, affinché si addivenga a una nuova

disciplina, specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della delicata materia »;

sono state presentate due proposte di legge, l'A.C. 1145 e l'A.C. 4934, oltre ad una ulteriore proposta, la n. 7535 nel gennaio 2001;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000 ha fissato i criteri di ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite con decreto 31 marzo 1998, n. 12 in materia di salute umana e sanità veterinaria;

il 12 agosto 2002 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inerente il documento recante: « linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni » (di cui al punto 3 dell'Accordo repertorio atti n. 1285 dell'8 agosto 2001);

il nuovo articolo 117 della Costituzione prevede ora che le leggi statali e regionali sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario —:

se non si intenda, con riferimento esplicito alle citate sentenze, adottare iniziative normative volte a modificare il sistema tabellare dell'indennizzo nel senso ribadito dalla sentenza n. 38/02 della Corte costituzionale;

se non sia giusto, fare chiarezza sulla normativa, viste le inadeguatezze emerse dall'applicazione della legge 210 del 1992, nonché ribadire, se pertinente, la necessità di prevedere una adeguata copertura finanziaria anche per quanto concernente, in caso di modifica, le quote aggiuntive da trasferirsi alle Regioni. (4-06251)